

CIRCOLARE DI STUDIO

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

Consulenti

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

30/2021

Parma, 10 Novembre 2021

OGGETTO: DURC DI CONGRUITA' EDILIZIA (D.M. 25.06.2021 n.143)

Con il Decreto Ministeriale n. 143 de 25 giugno 2021, in attuazione del Decreto-legge n.76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 dell'11/09/2020, ed in relazione all'Accordo Collettivo del 10 Settembre 2020, viene avviato il sistema di verifica della congruità della manodopera, con decorrenza il 1° Novembre 2021.

Come definito dall'art. 2 del D.M., la congruità della manodopera si riferisce all'**incidenza della manodopera** relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile¹, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o in subappalto, e da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

La finalità dell'introduzione di tale strumento è quella di combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia e garantire che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia adeguata alla tipologia e all'entità dei lavori edili svolti.

Modalità di verifica

La congruità si applica a tutti i lavori pubblici e ai lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000,00 euro e viene calcolata sul valore complessivo dell'opera.

La verifica della congruità viene effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata all'accordo del 10 settembre 2020 (Allegato 1 – Indici di congruità).

Ai fini della verifica si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'**impresa principale**, quale principale responsabile, alla Cassa Edile territorialmente competente:

- il valore complessivo dell'opera,
- Il valore dei lavori edili previsti
- La committenza
- Eventuali appaltatori e subappaltatori

Dovranno essere segnalate anche le eventuali variazioni.

Al fine del raggiungimento dell'incidenza minima l'impresa potrà esibire la documentazione attestante i costi non rilevati presso la Cassa Edile.

1) Rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell'edilizia nazionale e territoriale

L'attestazione della congruità è rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta dalla Cassa Edile territorialmente competente e deve essere richiesta:

- Per i lavori pubblici dal committente o dall'impresa affidataria in occasione dell'ultimo stato di avanzamento lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori;
- Per i lavori privati dall'impresa affidataria, da un delegato o dal committente e va dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente.

L'esito della verifica di congruità **positivo** consente di ottenere il pagamento del saldo dei lavori edili e concorre a determinare le condizioni per il rilascio del DURC.

In caso di esito **negativo** la Cassa Edile competente evidenzia all'impresa principale le difformità riscontrate invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

Nel caso in cui lo scostamento della percentuale di incidenza della manodopera impiegata, rispetto agli indici di congruità, risulti pari o inferiore al 5%, la Cassa Edile potrà rilasciare comunque l'attestazione, previo presentazione di una dichiarazione del Direttore Lavori che giustifichi tale scostamento.

La mancata regolarizzazione comporta l'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca dati Nazionale delle Imprese irregolari (BNI) ed incide sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC.

A livello operativo è stata predisposta la piattaforma informatica CNCE_Edilconnect per consentire la verifica della congruità della manodopera, salvo la possibilità di utilizzare a livello territoriale piattaforme informatiche che soddisfino i requisiti richiesti.

Con l'avvio del sistema di congruità i cantieri verranno anagrafati mediante uno specifico codice univoco (CUC Codice Univoco Congruità) che permetterà di tracciarli e gestirli.

Tramite il portale sarà possibile tenere monitorata la situazione di congruità del cantiere. L'impresa principale, quale principale responsabile della congruità, dovrà monitorare l'operato dei subappaltatori al fine della corretta imposizione della manodopera al cantiere.

Lo studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Francesca Santini